

FONDO MUTUALISTICO MAIS



PREMESSA

Si assiste sempre più spesso ad andamenti meteorologici imprevedibili e come tali differenti dall'ordinario: periodi particolarmente asciutti alternati ad altri particolarmente piovosi. Allo stesso modo, spesse volte le medie termiche stagionali si allontanano da quelle storiche con colture che anticipano o posticipano il loro ciclo biologico. Aumentano i danni da vento e in determinate zone i dissesti idrogeologici portano a straripamenti di fiumi e canali con grave pregiudizio per le coltivazioni in atto.

Il contesto dell'imprevedibilità aumenta il rischio dell'attività agricola, rischio che in buona parte può essere ridotto con il ricorso alle coperture assicurative agevolate che, con le polizze attuali, pongono un importante ombrello a copertura di una molteplicità di rischi: grandine, gelo o brina, siccità, eccesso di pioggia, vento e altri rischi minori.

I Condifesa del Veneto e Friuli si sono attivati nell'ultimo decennio allo scopo di sensibilizzare i produttori da una parte, e ottenere agevolazioni pubbliche dall'altra, al fine di fornire delle coperture più ampie e per una molteplicità di colture: dalla sola grandine alle polizze pluririschio fino alle multirischio.

Con l'iniziativa descritta in queste pagine i Condifesa intendono estendere alcune garanzie in aree scoperte dalle offerte assicurative presenti sul mercato, ossia la copertura dei seminativi primaverili nel periodo compreso tra la semina e l'emergenza nonché i danni da diabrotica sia nella forma larvale in fase di levata, sia nelle forma adulta in fase di fioritura.

Le polizze in atto infatti coprono le colture dalla fase d'emergenza e fino alla fase di maturazione commerciale del prodotto. Si verifica però che andamenti stagionali anomali impediscano, in certe situazioni, una adeguata preparazione del terreno che potrebbe comportare una mancata o irregolare emergenza per la presenza di terreni grossolani. Altre volte, andamenti meteo anomali portano a situazioni di eccesso di umidità o situazioni siccitose o gelate nella fase d'emergenza. In altri casi si possono verificare attacchi parassitari non facilmente controllabili e contro i quali vengono normalmente impiegati geoinsetticidi in forma preventiva, senza valutazione dell'effettiva presenza di parassiti sopra le soglie di danno come impone la Difesa Integrata definita dalla normativa europea (direttiva 2009/128/CE) già in vigore dal primo gennaio 2014 in base all'articolo 55 del Regolamento (CE) n° 1107/2009.

Da queste premesse e a seguito di un'attenta osservazione delle casistiche verificatesi nel territorio, Agrifondo Mutualistico intende dotarsi di un fondo denominato "Fondo mutualistico mais" per offrire garanzie aggiuntive ai propri associati.

Sulla base di quanto sopra espresso e su specifica sollecitazione degli stessi produttori agricoli l'Assemblea di Agrifondo Mutualistico ha approvato l'iniziativa sopra descritta e regolata dal seguente regolamento.

Sommario

Art. 1 SCOPO	3
Art. 2 ADESIONE	3
Art. 3 DECORRENZA E SCADENZA	3
Art. 4 DENUNCIA DI DANNO	4
Art. 5 DETERMINAZIONE DEL DANNO	4
Art. 6 INTERVENTO DEL FONDO	4
Art. 7 FRANCHIGIA E LIMITI DI RIMBORSO.....	5
Art. 8 RELAZIONE PERITALE	6
Art. 9 ALIMENTAZIONE DEL FONDO	6
Art. 10 LIMITE INDENNIZZO.....	6
Art. 11 DELIBERA ASSEMBLEARE.....	6

REGOLAMENTO

Art. 1 SCOPO

Il Fondo riguarda la coltura del mais e ha come scopo la corresponsione, ai produttori agricoli nei limiti delle proprie disponibilità, di contributi in denaro in modo che Essi recuperino le perdite subite dalle seguenti avversità:

- **in caso di mancata, insufficiente emergenza delle piante di mais verificatesi per condizioni meteo avverse e più precisamente siccità, eccesso di pioggia, gelo e brina; alluvione (escluse le aree golenali);**
- **per cause parassitarie (verificatesi fino alla 7^a e 8^a foglia) tra cui le principali sono gli elateridi, le nottue e le muffe;**
- **per danni da diabrotica nella forma larvale che può provocare ginocchiatura e/o allettamento delle piante;**
- **per danni da diabrotica nella forma adulta sugli stimmi che possono provocare una ridotta o mancata fecondazione della spiga.**

Le adesioni al predetto fondo devono essere redatte dai produttori interessati su apposito modulo entro e non oltre sette giorni dal completamento delle semine (prima comunque dell'emergenza).

Il Fondo può rimborsare i produttori agricoli che in seguito alle perdite subite, richiederanno l'intervento dei periti estimatori incaricati da Agrifondo per i rilievi e le determinazioni di danno conseguenti.

Art. 2 ADESIONE

L'adesione al Fondo deve essere sottoscritta dai produttori mediante apposita modulistica entro e non oltre sette giorni dal completamento delle semine (prima comunque dell'emergenza); è riservata agli imprenditori agricoli Soci dei Condifesa aderenti all'Associazione Agrifondo mutualistico, e comporta l'obbligo di sottoscrizione di una copertura assicurativa contro le avversità per le stesse produzioni e superfici con una delle Compagnie di Assicurazione che hanno sottoscritto una convenzione con il Consorzio.

L'azienda aderente al "fondo mutualistico mais" si impegna, pena la decadenza da ogni beneficio, al rispetto della buona pratica agricola e delle norme che prevedono l'obbligatorietà della Difesa Integrata (Direttiva 128/2009/CE recepita con Dlgs 14 agosto 2012 n°150) utilizzando le informazioni fornite da Veneto Agricoltura tramite il "Bollettino delle colture erbacee" o da eventuali sopralluoghi dei tecnici incaricati dai Condifesa soci di Agrifondo. L'iscrizione alla mailing list per il ricevimento del bollettino è obbligatoria (gratuita scrivendo all'indirizzo bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org);

Art. 3 DECORRENZA E SCADENZA

Le prestazioni del Fondo e relative garanzie decorrono dall'entrata in copertura della polizza assicurativa e cessano il 30 novembre dello stesso anno di adesione.

Art. 4 DENUNCIA DI DANNO

La denuncia di danno dovrà pervenire al Condifesa di appartenenza entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento avverso per consentire i relativi riscontri tecnici in sede di sopralluogo.

Art. 5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno consiste nel rilevare il numero di piante emerse e in grado di proseguire regolarmente il loro sviluppo, per accertare la soglia di convenienza al mantenimento della coltura. Per i danni da diabrotica la valutazione del danno consisterà nell'esprimere un giudizio di previsione sulla perdita economica e l'indennizzo consisterà, in una somma variabile da zero ad un massimo del 50% della PLV in maniera omogenea dopo opportuna condivisione da parte di tutti i componenti del corpo peritale.

Art. 6 INTERVENTO DEL FONDO

Premesso che l'azienda agricola deve eseguire tutte le operazioni previste dalla buona pratica agricola che la coltura richiede, pena la nullità del rimborso del danno subito, Il fondo interviene in caso di mancata o insufficiente emergenza delle piante di mais verificatesi, come ricordato, per condizioni meteo avverse (siccità o eccesso di pioggia, gelate ecc.) oppure per condizioni pedologiche anomale come suoli grossolani o con formazione di croste, fenomeni in buona parte dovuti a condizioni meteo particolari e, in terzo luogo, a cause parassitarie, tra cui le principali sono gli elateridi e le malattie fungine . Il fondo interviene inoltre in caso di perdita di produzione derivante da danni da diabrotica in forma larvale e adulta come precedentemente descritto. Tutte le predette condizioni non devono essere riconducibili a negligenze riscontrate nella conduzione della coltura.

L'intervento del Fondo consiste nella refusione parziale delle spese di risemina e del mancato reddito da ridotta produzione.

La valutazione consisterà nella conta delle piante emerse e in grado di proseguire regolarmente il loro sviluppo, per accertare la soglia di convenienza al mantenimento della coltura. A tal fine si individua la soglia tra 4 e 5 pp/m² a seconda della tipologia produttiva e dell'ibrido (per ibridi ad alta densità 6/7 pp/m²); sotto tale soglia sarà liquidata una somma tra i 250 e i 500 €/ha (fino al 20% della PLV(ha), sulla superficie effettivamente da riseminare. L'indennizzo forfettario sarà così composto:

- Quota risemina: 250 €/ha per coprire i costi di risemina della coltura in atto;
- Quota riduzione produzione: tra 0 e 250 €/ha per coprire una eventuale potenziale riduzione della produzione attesa sia che venga riconfermata la coltura del mais ma non possa essere tempestiva la risemina a causa di condizioni climatiche avverse, sia nel caso in cui si opti per una coltura diversa con minore redditività rispetto al mais.

In caso di mancata risemina ma diradamento della coltura dovuto alle cause sopra indicate il risarcimento sarà individuato secondo la tabella che segue.

Tabella per il calcolo del risarcimento massimo in seguito alla riduzione di investimento

TIPOLOGIE DI DANNO	% DI DANNO	IMPORTO/ha
Ininfluyente su produzione	0 – 5%	0€
Lievissimo	5 - 20%	50 €
Medio	20 - 35%	300 €

significativo	35 – 50%	500 €
---------------	----------	-------

Per i danni da diabrotica la valutazione del danno consisterà nell'esprimere un giudizio di previsione sulla perdita economica e l'indennizzo consisterà, in una somma variabile da zero ad un massimo del **50% della PLV (calcolata forfettariamente in 2.500 €/ha)** come indicato nella tabella che segue, e in maniera omogenea dopo opportuna condivisione da parte di tutti i componenti del corpo peritale.

Ogni partita sarà quindi oggetto di classificazione attraverso l'inserimento nella categorie così definite:

Tabella per il calcolo del risarcimento massimo in seguito alla perdita di reddito da diabrotica

TIPOLOGIE DI DANNO	% DI DANNO	IMPORTO/ha
Non percentualizzabile	0	0 €
Lievissimo	5-10	200 €
Lieve	10-20	500 €
Significativo	Tra il 20 e il 30%	750€
Molto Significativo	Tra il 30 e il 50%	1000 €

Per la diabrotica verranno ristorati i danni evidenziatisi fino alla fase di fine fioritura.

Il fondo interviene anche nelle **situazioni di particolare rischio** come:

- la semina del mais su terreni torbosi;
- la semina del mais in successione a colture foraggere (medica e prati polifiti);
- dopo doppie colture (es. cereale autunno-vernino, colza, loiessa seguite da coltura di secondo raccolto come soia, sorgo, mais ecc.);
- In caso di mono-successione a mais tra i 3 e i 6 anni consecutivi .

In sede di sopralluogo il perito accerterà, per ogni partita danneggiata, il verificarsi di una o più situazione di particolare rischio, e in tal caso verranno applicati i limiti massimi di rimborso riportati all'art.7.

Art. 7 FRANCHIGIA E LIMITI DI RIMBORSO

La refusione del danno è al lordo della franchigia del 10% per azienda.

Il Fondo interviene e remunera i danni al netto di franchigia e per importi non inferiori a € 200 per azienda. Questo per contenere i costi di gestione e le conseguenti spese di perizia.

In sede di calcolo del risarcimento inoltre si applicherà quanto disposto nella tabelle che segue:

SUPERFICIE AZIENDALE COLTIVATA A MAIS	LIMITE MASSIMO RIMBORSO AZIENDALE*
fino a 10 ha	€ 3.000
da 11 a 20 ha	€ 5.000
Da 21 a 50 ha	€ 10.000
Da 51 a 100 ha	€ 20.000
Da 101 a 200 ha	€ 40.000

Oltre i 200 ha	€ 50.000
----------------	----------

*I valori indicati in tabelle sono ridotti del 50% per le situazioni di **particolare rischio** così come specificato all'articolo 6.

Art. 8 RELAZIONE PERITALE

Il risarcimento dei danni, avviene previo accertamento da parte dei periti incaricati dai Condifesa che produrranno una apposita relazione che sarà sottoposta agli organi di Agrifondo mutualistico.

Art. 9 ALIMENTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo è alimentato da contributi a fondo perduto appositamente versati dopo la costituzione e per tutto il periodo di funzionamento da:

- a) Soci;
 - b) da Stato, Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio ed altri Enti territoriali;
 - c) da qualsiasi soggetto che abbia interesse alla tutela del patrimonio, del reddito delle aziende agricole.
- Eventuali interventi contributivi erogati da Enti locali, quali Comuni Province, Regioni o altri Enti territoriali, saranno finalizzati esclusivamente a favore delle imprese agricole del rispettivo territorio di competenza in cui insistono le produzioni tutelate.

Art. 10 LIMITE INDENNIZZO

Il versamento di contributi al Fondo non è equiparabile al premio assicurativo e non dà alcun diritto sinallagmatico ai soggetti versanti.

La refusione dei danni a favore delle aziende danneggiate avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso. In caso di insufficiente disponibilità la refusione dei danni verrà eseguita in forma proporzionale.

Art. 11 DELIBERA ASSEMBLEARE

L'Assemblea dei Soci di Agrifondo mutualistico annualmente determina l'entità contributiva da porre a carico delle imprese aderenti.

L'Assemblea di Agrifondo entro dicembre di ogni anno:

- a) esamina le domande pervenute relative ai danni accertati e decide l'importo che sarà erogato a ciascun richiedente;
- b) prende atto degli importi ammessi per le singole richieste nel loro complesso e delibera, tenuto conto di come è stato alimentato il Fondo, di quanta parte della disponibilità del Fondo stesso sarà utilizzata per il ristoro del danno.

Il Presidente dell'Assemblea di Agrifondo, entro trenta giorni dalla delibera di cui al punto precedente, liquiderà il ristoro dei danni agli agricoltori danneggiati.